



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in composizione monocratica, in persona della dottoressa Paola Romagnolo Lodevici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] del 2010

T. A.

[redacted] SRL, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in [redacted], Piazza [redacted] S, presso l'avv.
[redacted] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta sulle
comparsa di costituzione e risposta;

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

e

FALLIMENTO [redacted] SRL [redacted]
covertito in riassunzione a seguito del fallimento della [redacted] SRL, [redacted]
[redacted] (originaria parte opposte),
elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted] e
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta;

Ex Parte Creditoris

già mandataria e
successivamente incorporante per fusione SpA, originaria parte
opposta.

elettivamente domiciliata in viale presso l'avv.
e rappresentata e difesa dall'avv. giusta
procura generale alle liti

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: opposizione ad esecuzione immobiliare RGE n. 2006

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si sono
riportate ai rispettivi scritti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La srl, allora, ha proposto due ricorsi in
opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 2006, chiedendo sospendersi la
procedura esecutiva.

Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione della procedura, ed
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, la ha convenuto in
giudizio srl e SpA, per sentir accogliere le seguenti
conclusioni:

"Piacca all'On. Tribunale d'adito, *contrarius reditus*, in via preliminare:

a) dichiarare il difetto originario del titolo esecutivo in capo alla precedente
srl per inesistenza giuridica della notifica dell'azionato D.I. n. 03
emessa dal Tribunale del Tribunale di Civitavecchia il 15.11.2003 e conseguente
sua ineluttabilità ex art. art. 644 c.p.c.;

b) dichiarare la mancanza dell'effettiva titolarità dei rapporti azionari con i
ricorsi per intervento depositati il 19.04.2007 in capo alla SpA.;

c) dichiarare il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo in capo alla precedente
S.r.l.;

in via gradata;

d) dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita, in favore della Banca

██████████ S.p.A., presso la Conservatoria Immobiliare dei R.R.II. di Civitavecchia in data 06.03.1999 al n. ██████████ di formalità per incertezza sulla identità degli immobili gravati;

e) dichiarare la nullità del contratto di mutuo edilizio a rogito per Notaro ██████████ del 03.03.1999, Rep. ██████████ e successivi del medesimo Notaro di erogazione (28.07.2000, Rep. n. ██████████ - 13.11.2000, Rep. n. ██████████) e di riduzione liberatoria e frazionamento (29.05.2001, Rep. n. ██████████) per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 c. 2 c.c. e la conseguente inesistenza originaria del titolo esecutivo in capo a ██████████ S.p.A.;

f) dichiarare la originaria inesistenza del titolo esecutivo in capo a ██████████ S.p.A. in relazione al secondo intervento spiegato in data 18.04.2007.

La ██████████ srl si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piacca all'Ec.c.mo Tribunale di Civitavecchia, per tutti i motivi susposti, *conventus relictis*, rigettare l'opposizione in quanto infondata, improponibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale condanna la parte attrice, ex art. 96, I° comma c.p.c., al risarcimento danni per lite temeraria nella misura non inferiore a € 30.000,00=, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.

Condannare in ogni caso, la parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio nonché, ex art. 96, III° comma c.p.c., di una somma, in favore della istante, equitativa e "fermata".

Si è altresì costituita in giudizio ██████████ SpA, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 1.12.2010 il procuratore della ██████████ srl ha dichiarato l'intervento all'udienza della società.

La controversia è stata dapprima riservata innanzi ad altro giudice all'udienza del 19.1.2011 e successivamente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.5.2011, non essendo comparse le parti all'udienza del 19.1.2011.

Con "ricorso per riassunzione del giudizio interrotto", depositato il 7.1.2011 e ritualmente notificato nel termine assegnato con provvedimento in data 18.5.2011, la

██████████ srl ha chiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio,

Fissata l'udienza del 7.12.2011, a seguito della notifica del ricorso in

riassunzione si è ritualmente costituita il Fallimento [redacted] srl, rassegnando le seguenti conclusioni:

- Piacca all' Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, *comparitis reclusis*:

- in via principale di dichiarare estinto il giudizio n. [redacted] 10 RC;

- in via subordinata di dichiarare l'improcedibilità *velo* cessata la materia del contendere;

- in ogni caso, dichiarare l'irrimediabilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formolata da [redacted] Srl. Con vittoria all'espe. competenze ed oneri di lite".

L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Fallimento [redacted] srl, è fondata.

La declaratoria di fallimento della società originaria opponente, è stata infatti ritualmente portata a conoscenza delle controparti in data del 1.12.2010, con dichiarazione resa dal procuratore costituito.

Da tale momento, portata, si è verificato l'effetto interruttivo previsto dall'art. 43 ultimo comma L.F. che, in ragione dell'automaticità dello stesso, operante di diritto, prescinde dalla declaratoria giudiziale di interruzione del processo. Dal medesimo momento decorre altresì il termine per la riassunzione del giudizio (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 5650 del 07/03/2013; "in caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'aperta dichiarazione, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto evento interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata").

La stessa società [redacted] peraltro, ha misurato di ritenere il processo interrotto pur in assenza di una dichiarazione giudiziale di interruzione, depositando ricorso per la riassunzione del giudizio.

Tale ricorso, tuttavia, è stato depositato successivamente allo spirare del termine

trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009, entrato in vigore il 4.7.2009.

La suddetta disposizione trova applicazione nel presente giudizio, posto che l'atto introduttivo è stato notificato nell'anno 2010.

Né può ritenersi – come sostenuto dalla [redacted] srl – che debba applicarsi, nel caso in esame, la previgente formulazione dell'art. 305 c.p.c. (a mente del quale il termine per la riassunzione era fissato in sei mesi dall'evento interrattivo), in ragione della data del deposito del ricorso in opposizione nella procedura esecutiva antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha infatti natura di procedimento a struttura bifasica, che vede in sua prima fase, necessaria e di cognizione sommaria, innanzi al giudice dell'esecuzione e la seconda fase, eventuale e di cognizione piena, innanzi al giudice della cognizione ordinaria.

Per quanto il *thema decidendum* delle due fasi sia analogo (sia pure caratterizzato da un diverso grado di approfondimento delle questioni che ne formano l'oggetto), il giudizio di cognizione è come detto, meramente eventuale, e viene introdotto esclusivamente con la notifica dell'atto di citazione, con la quale si dà inizio al giudizio di merito. È solo alla suddivisione che si applicano le disposizioni processuali previste per il giudizio di cognizione, ivi comprese quelle in materia di interruzione del giudizio e sua riassunzione, che non trovano invece applicazione nel processo esecutivo.

Il momento da tenere in considerazione al fine di determinare la pendenza del giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione all'esecuzione è pertanto quello della notifica dell'atto di citazione.

Né bisogna che al presente giudizio, introdotto successivamente al 4.9.2009, si applichi il disposto dell'art. 305 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

Il termine per la riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione conseguente alla declaratoria di fallimento della società opponente, è pertanto di tre mesi.

Il suddetto termine non è stato rispettato, atteso che il ricorso per la riassunzione è stato depositato il 7.4.2011, mentre l'evento interrattivo è stato formalmente posto a conoscenza delle parti all'udienza del 1.12.2010.



Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, per le quali non risultano precedenti di legittimità (cioè, in particolare, quanto alla questione del momento di inizio del giudizio di cognizione interposto a seguito di opposizione all'esecuzione, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in materia di estinzione del giudizio, come modificate dalla legge n. 69 del 2009) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.

Civitavecchia, 02/05/2015

Il Giudice

Luca Romano (esdebit)

EX PARTE CREDITORIS